

# COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA



## STATUTO

Delibera n. 118 del 26/9/2003.

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### ARTICOLO 1

###### Ente di autogoverno

1. Il Comune di Reggio nell'Emilia è l'Ente di autogoverno della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

##### ARTICOLO 2

###### Territorio del Comune

1. Il territorio comunale comprende oltre a Reggio Emilia città, le antiche Ville di Gaida, Cadè, Cella, Roncocesi, Cavazzoli, Pieve Modolena, Sesso, San Prospero, Mancasale, Pratofontana, Massenzatico, Gavassa, San Maurizio, Masone, Castellazzo, Bagno, Marmirolo, Sabbione, Roncadella, Gavasseto, Fogliano, San Pellegrino, Ospizio, Canali, Rivalta, Coviolo, San Bartolomeo, Codemondo, nelle sue valenze biologiche, naturalistiche e paesaggistiche.

##### ARTICOLO 3

###### Sede del Comune

1. La sede comunale è ubicata nel Palazzo Civico in piazza Prampolini, dove siede il Sindaco e dove si riuniscono il Consiglio e la Giunta. Il Consiglio comunale può deliberare di riunirsi in sede diversa.

##### ARTICOLO 4

###### Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune è costituito, nel corpo, da croce rossa in campo bianco recante iscrizione, nei quarti, delle lettere S.P.Q.R., sovrastata da corona murale a cinque torri e al piede da svolazzo col motto "Pace Belloque Fidelis".

2. Il gonfalone del Comune, decorato di medaglia d'oro al valore della Resistenza, consiste in un drappo di seta nel quale da un lato è disegnata in alto la Madonna della Ghiara fra le nubi ed in basso San Prospero, vescovo e protettore della città, posto fra San Grisante e Santa Daria e dall'altro lato lo stemma della città sostenuto da un putto alato e da due angeli in atto di volare.

## **ARTICOLO 5**

### **Reggio Emilia città del primo Tricolore**

1. Il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, nella Sala Civica, ora “Sala del Tricolore”, il vessillo bianco, rosso e verde veniva assunto come bandiera della Repubblica Cispadana e quindi come simbolo dello stato comprendente le città di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia.
2. Reggio Emilia accolse i rappresentanti del popolo delle quattro città cispadane, riuniti per dare corpo e organizzazione alla prima forma di stato libero e democratico dell'Italia moderna. Il Tricolore, a bande orizzontali e con un fregio simbolico centrale, venne decretato da quella assemblea bandiera nazionale.
3. Il vessillo del Comune è costituito da un drappo di colore bianco di altezza pari a tre quinti della sua lunghezza con la raffigurazione al centro dello stemma comunale. L'esposizione del vessillo è disciplinata da apposito regolamento.
4. Reggio Emilia ripudia la violenza e la guerra come strumenti per la risoluzione dei conflitti

## **ARTICOLO 6**

### **Autonomia statutaria**

1. Il Comune adotta il proprio statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati.
2. Lo statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale.
3. La legge disciplina modalità e quorum di deliberazione e di revisione dello statuto. Determina altresì la sua efficacia normativa.

## **ARTICOLO 7**

### **Autonomia finanziaria**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

## **ARTICOLO 8**

### **Potestà regolamentare**

1. Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei principi previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'esercizio della potestà regolamentare è subordinato all'acquisizione dei pareri ed alle forme di consultazione popolare secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale e da quello degli istituti di partecipazione.

## **ARTICOLO 9**

### **Potestà sanzionatoria**

1. Il Comune può, con propri regolamenti, prevedere sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e delle/dei Dirigenti.

## **ARTICOLO 10**

### **Funzioni**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

## **ARTICOLO 11**

### **Compiti per servizi di competenza statale.**

1. Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile alternativo, nonché le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie.

## **ARTICOLO 12**

### **Funzioni proprie**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.
2. Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai Principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della

Repubblica. Coordina la propria attività con lo Stato, la Regione Emilia Romagna, con la provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.

3. In particolare opera per :
- a. salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia anche sociale, democrazia e solidarietà, patrimonio della città di Reggio Emilia ED OPERARE CONTRO OGNI FORMA DI TOTALITARISMO;
  - b. promuovere la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione;
  - c. promuovere la tutela dei diritti umani in ogni parte del mondo, con particolare attenzione ai paesi con cui si intrattengono rapporti di gemellaggio o di amicizia, anche mediante azioni di sensibilizzazione e informazione;
  - d. promuovere la tutela della vita umana della persona e DELLE FAMIGLIE, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione delle figlie e dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi;
  - e. superare gli squilibri economici, sociali e culturali promuovendo la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate per sostenere la realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti materiali e morali;
  - f. riconoscere, garantire ed adottare un linguaggio non discriminante, identificando sia il soggetto femminile che il maschile;
  - g. ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
  - h. promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del Comune in sintonia con le vocazioni del territorio, in particolare indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica, compatibilmente con il rispetto delle risorse ambientali, la valorizzazione degli ecosistemi, del paesaggio e del patrimonio storico artistico;
  - i. incentivare la piena occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali e favorire l'autonoma partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle scelte di sviluppo e di innovazione del sistema produttivo locale;
  - j. assicurare pari opportunità tra uomini e donne promuovendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità; favorire una organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle esigenze delle cittadine e dei cittadini e delle famiglie, armonizzando gli orari dei servizi ed assicurando il diritto di tutti alla fruizione della città con particolare riguardo alle cittadine e cittadini diversamente abili;
  - k. sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute in collaborazione con i privati, con la cooperazione e le associazioni di volontariato;
  - l. realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura in ogni ordine e grado difendendo ed affermando il ruolo basilare della scuola pubblica statale, nel rispetto di ogni forma di pluralismo, favorendo strumenti di educazione permanente;
  - m. favorire libere forme di aggregazione sociale e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale ed ambientalistico. Riconoscere e valorizzare la funzione del volontariato e dell'associazionismo come pratiche consolidate per aiutare la coesione sociale come espressione di solidarietà e pluralismo sia dei singoli cittadini che in forma aggregata;

- n. valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari della città;
- o. consolidare il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni;
- p. promuovere e sviluppare gemellaggi e rapporti di amicizia a livello internazionale e cooperare nel campo della solidarietà internazionale o nell'ambito di organizzazioni internazionali;
- q. garantire e tutelare i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana;
- r. contribuire a riconoscere nei minori e nelle generazioni future un soggetto titolare di diritti, tutelato da ogni forma di violenza fisica e/o psicologica e garantito nella possibilità di disporre di un territorio e di un ambiente ricchi di risorse, non compromessi nel loro ciclo vitale, rispettosi di ogni specie;
- s. sviluppare e promuovere l'integrazione aiutando il processo di tessitura di nuove relazioni comunitarie ed interpersonali, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, promuovendone il radicamento e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa della città di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che risiedono stabilmente sul nostro territorio, nel segno di una società multietnica e multirazziale;
- t. far partecipare le bambine ed i bambini e le/gli adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come propri cittadine e cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza;
- u. promuovere, anche d'intesa con gli enti competenti, la soluzione del problema abitativo;
- v. assicurare, di concerto con le competenti strutture regionali e statali, condizioni di sicurezza di vita e di tutela dalle calamità attraverso il Servizio comunale di protezione civile.
- w. considerare le persone "diversamente abili" come una sfida creativa all'organizzazione ed alla scala di valori della nostra comunità; creare condizioni culturali, normative, urbanistiche, di servizi, di inserimenti sociali e lavorativi che, riconoscendone concretamente la dignità, rendano possibile la loro partecipazione al miglioramento qualitativo della convivenza;
- x. tutelare le consumatrici e i consumatori e le/gli utenti dei servizi, promuovendo iniziative che favoriscano lo sviluppo delle loro associazioni, garantendo la partecipazione delle stesse ai procedimenti amministrativi in materia di controllo della qualità, di prezzi e tariffe.

## **ARTICOLO 13**

### **Finalità programmatiche**

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie; valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DEL COMUNE**

#### **ARTICOLO 14**

##### **Organi**

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

## **CAPO I**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ARTICOLO 15**

##### **Elezione del Consiglio comunale**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero delle Consigliere e dei Consiglieri, i requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Le Consigliere e i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Prima seduta del Consiglio comunale**

1. Entro 10 giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale che dovra' tenersi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta e' convocata dal Sindaco ed e' presieduta dalla Consiglieria o dal Consigliere anziano fino all'elezione della/del Presidente dell'assemblea.
3. E' Consiglieria o Consigliere anziano colui o colei che ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.
4. Qualora la Consiglieria o il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dalla Consiglieria o dal Consigliere che nella graduatoria di anzianita' occupa il posto immediatamente successivo.
5. La seduta prosegue poi sotto la presidenza della/del Presidente neo-eletto per l'elezione di due Vice-Presidenti e, successivamente, per la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo e per la discussione ed approvazione degli stessi.

## **ARTICOLO 17**

### **Presidente del Consiglio comunale**

1. La presidenza del Consiglio comunale e' assunta dalla/dal Presidente eletto nel corso della prima seduta.
2. Spetta alla/al Presidente:
  - a. la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalit  previste dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale;
  - b. la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
  - c. la spedizione degli avvisi di convocazione;
  - d. la convocazione e la presidenza della Conferenza dei capigruppo
  - e. la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al Consiglio.
3. Il Presidente tutela le prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4. La/il Presidente e' eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.

## **ARTICOLO 18**

### **Elezione dei Vice - Presidenti del Consiglio comunale**

1. Le/i Vice - Presidenti del Consiglio comunale sono eletti dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.
2. La Consigliera o il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti e' nominata/o Vice - Presidente vicaria/o, con funzione di sostituire la/il Presidente in caso di assenza di quest'ultima/o.
3. La Consigliera o il Consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore e' nominata/o vice-presidente, con funzione di sostituzione della/del Vice- Presidente vicario in caso di assenza della/o stessa/o e della/del Presidente.
4. In caso di parita' di voti ottenuti e' Vice-Presidente vicario colei o colui che in sede di elezione del Consiglio comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.

## **ARTICOLO 19**

### **Competenza del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalita' determinate dalla legge.
3. La legge determina i casi in cui, in via d'urgenza, altri organi del Comune possano adottare deliberazioni sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale elegge la/il Presidente, le/i due Vice-Presidenti ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca delle e/o dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. La composizione dei vari organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni è realizzata con riferimento a criteri e modalità finalizzate a favorire la presenza al loro interno di entrambi i sessi.
7. Il Consiglio comunale si avvale, nei casi espressamente stabiliti dal presente Statuto, di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 20**

### **Convocazione e funzionamento del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione della/del Presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte all'anno, la prima per l'approvazione del conto consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. La/il Presidente procede alla convocazione del Consiglio comunale entro un termine di 20 giorni quando lo richiede un quinto delle Consigliere e dei Consiglieri comunali assegnati o il Sindaco, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.
4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
5. Il Regolamento determina i presupposti di validità delle sedute del Consiglio, prevedendo che, in ogni caso, sia presente almeno un terzo delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale delibera con almeno la presenza in aula della metà più uno delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati. Salva diversa disposizione di legge e dello statuto nessuna deliberazione del Consiglio comunale e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta delle/dei votanti.
6. Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento con maggioranza dei due terzi

delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati per la prima votazione e con maggioranza assoluta delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati a partire dalla seconda votazione. Analogamente provvede per la sua revisione.

7. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale spetta, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio comunale, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni consiliari, alle singole Consigliere e ai singoli Consiglieri comunali, ai Consigli di circoscrizione nonché alle cittadine e ai cittadini ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del presente Statuto.

## **ARTICOLO 21**

### **Gruppi consiliari**

1. Le Consigliere e Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. I gruppi esprimono una/un capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge e dallo statuto. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina la Conferenza delle/dei capigruppo.
3. Le Consigliere e i Consiglieri comunali, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature, mezzi finanziari e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal Regolamento del Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 22**

### **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale, si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni consiliari permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari.
2. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
3. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede altresì i casi in cui il parere della Commissione è obbligatorio.
4. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 23**

### **Commissioni di indagine**

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione assoggettate alla disciplina

prevista dall'articolo precedente.

## **ARTICOLO 24**

### **Commissioni di controllo e di garanzia**

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, approvata a maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, Commissioni Consiliari, aventi finalità di controllo e di garanzia, specificandone le finalità e le funzioni.
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di Controllo e Garanzia sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. La Presidenza delle Commissioni di Controllo e Garanzia è attribuita alle Consigliere e ai Consiglieri comunali appartenenti ai Gruppi d'opposizione.

## **ARTICOLO 25**

### **Prerogative dei Consiglieri**

1. Le Consigliere e i Consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
2. Ogni Consigliera e Consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale ha diritto:
  - a) di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale, e in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;
  - b) di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Le indennità delle Consigliere e dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.
4. Le Consigliere e i Consiglieri comunali rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge.

## **ARTICOLO 26**

### **Diritto di informazione dei Consiglieri**

1. Le Consigliere e i Consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che

possa essere apposto il segreto d'ufficio.

2. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 20 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 27**

### **Cessazione e scioglimento del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale dura in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
3. Le Consigliere e i Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

## **CAPO II**

### **LA GIUNTA**

## **ARTICOLO 28**

### **Nomina e composizione della Giunta**

1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente del numero delle Consigliere e dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco. Il numero effettivo degli Assessori, comunque non inferiore ad otto, viene stabilito dal Sindaco con gli atti di nomina. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di Consigliere comunale e, nel rispetto dell'art. 6 co.3 del D.Lgs. 267/2000, opera per ottenere la presenza paritaria dei due sessi nella compagine di Giunta.
3. Qualora una Consigliera o un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra la prima o il primo dei non eletti.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, le/gli ascendenti, le/i discendenti, le/i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall'art. 25, quarto comma del presente statuto. Percepiscono una indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge.

## **ARTICOLO 29**

### **Linee programmatiche di mandato**

1. Entro quarantacinque giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascuna Consiglieria o Consigliere comunale o Gruppo Consiliare può proporre emendamenti al suddetto documento, secondo le modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, e secondo le modalità definite dal relativo Regolamento, il Consiglio comunale verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.
4. È facoltà del Consiglio comunale proporre modifiche alle originarie linee programmatiche, mediante presentazione di emendamenti, secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Nel corso del mandato è facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, proporre modifiche al documento relativo alle linee programmatiche. Le modifiche devono essere approvate dal Consiglio comunale.
6. Alle modifiche proposte dal Sindaco si applica il diritto di presentazione degli emendamenti da parte delle Consiglierie e dei Consiglieri Comunali.

## **ARTICOLO 30**

### **Il Vice-Sindaco**

1. Il Vice-Sindaco, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è organo vicario del Sindaco a norma dell'art. 34 del presente Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-Sindaco lo stesso viene sostituito dall'Assessore anziano identificato secondo l'età.

## ARTICOLO 31

### Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Compete, in particolare, alla Giunta :
  - a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
  - b) predisporre i programmi e i piani da sottoporre all'approvazione del Consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;
  - c) approvare il piano esecutivo di gestione;
  - d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;
  - e) deliberare le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori o dipendenti o a terzi;
  - f) attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestorio riservate ai Dirigenti;
  - g) deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni, eccetto i casi di cui all'art. 56 co. 4;
  - h) delibera in materia di accettazione delle donazioni di beni mobili o d'universalità di beni mobili, di valore superiore a € 50.000;
4. La legge determina i casi in cui le delibere della Giunta sono comunicate alle/ai Capigruppo consiliari. Le Consigliere e i Consiglieri comunali ne possono prendere visione o chiedere copia inoltrando richiesta scritta.

## ARTICOLO 32

### Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli Assessori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
4. Alle sedute della Giunta partecipa la/il Segretario generale ovvero la/il Vice-Segretario in caso di suo impedimento o assenza. E' compito della/del Segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del Sindaco o della Giunta e curare la redazione del processo verbale delle sedute.

## **ARTICOLO 33**

### **Decadenza e sostituzione della Giunta e dei suoi membri**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco a seguito della revoca provvede contestualmente alla nomina dei sostituti e a darne comunicazione al Consiglio comunale.
4. La Giunta decade:
  - a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
  - b) in caso di scioglimento del Consiglio comunale;
  - c) in caso di mozione di sfiducia votata con le modalità previste dalla legge.
5. La legge disciplina il regime degli organi nelle fattispecie di cui al comma 4.

## **CAPO III**

### **IL SINDACO**

## **ARTICOLO 34**

### **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della Giunta di cui promuove e coordina l'attività.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca delle/dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Di tale provvedimento viene data immediata comunicazione alle/ai Capigruppo consiliari. Le Consigliere ed i Consiglieri comunali ne possono chiedere copia.
7. Il Sindaco può concedere agli Assessori delegazioni per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei.
8. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco ed in mancanza dall'Assessore anziano.
9. Il Sindaco inoltre:
  - a. ha potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
  - b. rappresenta il Comune in giudizio con esclusione dei giudizi in materia di tributi locali e delle controversie in materia di lavoro dinanzi all'arbitro unico e dinanzi al Collegio di Conciliazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. per le quali si applica la disposizione dell'art. 56 co. 4;
  - c. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
  - d. provvede, al fine della trasformazione qualitativa dei servizi e delle opportunità di vita e della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, a coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.
  - e. indice il referendum consultivo e l'istruttoria pubblica;
  - f. presiede direttamente, o a mezzo di suo delegato, la Commissione di disciplina dei dipendenti del Comune prevista dalla legge.

## **ARTICOLO 35**

### **Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco**

1. La legge disciplina le fattispecie di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

## **ARTICOLO 36**

### **Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti

espressamente indicati dalla legge.

## **ARTICOLO 37**

### **Divieto di incarichi e consulenze**

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

## **TITOLO III**

### **I SERVIZI**

## **CAPO I**

### **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

## **ARTICOLO 38**

### **Oggetto dei servizi pubblici**

1. I servizi pubblici hanno per oggetto produzione di beni ed attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono indicati dalla legge.

## **ARTICOLO 39**

### **Gestione dei pubblici servizi**

1. Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge, orientando la propria scelta verso la soluzione idonea a garantire nel rispetto del principio dell'economicità, del controllo degli sprechi energetici e della tutela dell'ambiente, la qualità del servizio, la massima aderenza ai bisogni della comunità e la più ampia collaborazione tra chi eroga il servizio e le/gli utenti.
2. Nella gestione dei servizi il Comune assicura il principio della concertazione e l'esercizio rigoroso del confronto preventivo con le organizzazioni sindacali.
3. Il Comune assicura un'azione di monitoraggio e controllo per i servizi affidati ad altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale.
4. La deliberazione consiliare di assunzione dei servizi specifica:
  - a) oggetto, dimensioni e caratteristiche organizzative del servizio;
  - b) finalità sociali ed obiettivi economici e funzionali perseguiti;

- c) coordinamento con gli altri servizi e gli apparati del Comune per un organico sistema di erogazione;
- d) ragioni di rilievo sociale, economico o di opportunità ispiratrici della scelta della forma di gestione;
- e) criteri di trasparenza finanziaria della partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- f) termine e modalità di relazione, da parte dell'organismo responsabile, sul livello di efficacia ed economicità del servizio.

## **ARTICOLO 40**

### **Azienda speciale**

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di rilevanza economica-imprenditoriale. E' dotata di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale che prevede apposito organo di revisione dei conti nonché forme autonome di verifica della gestione.

## **ARTICOLO 41**

### **Istituzione**

1. L'Istituzione è l'organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali che non abbiano importanza imprenditoriale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento della Istituzione è disciplinato da Regolamento dell'Istituzione previsto dall'articolo 42, secondo comma.
3. Alle istituzioni è assegnato personale comunale.

## **ARTICOLO 42**

### **Criteri di gestione dell'azienda e dell'Istituzione**

1. L'azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.
2. Il Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il regolamento determina altresì i termini entro cui i Consigli di amministrazione di aziende e istituzioni inviano relazioni sulla loro attività al Consiglio comunale.

## ARTICOLO 43

### Organi dell'azienda speciale e dell'Istituzione

1. Gli organi dell'Azienda speciale e della Istituzione sono:
  - a) il Consiglio d'Amministrazione;
  - b) la/il Presidente;
  - c) la/il Direttore.

## ARTICOLO 44

### Composizione, requisiti, nomina, durata in carica degli organi dell'Azienda speciale e dell'Istituzione.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'Istituzione e' composto dalla/dal Presidente e da un numero pari di membri fissato dallo statuto dell'azienda speciale o dal regolamento dell'Istituzione.
2. Puo' essere amministratore chi sia in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' a Consigliere del Comune ed abbia esperienza e qualificazione professionale ed amministrativa, nell'ambito dell'attivita' operativa dell'azienda o dell'Istituzione.
3. Il Sindaco nomina, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del presente statuto, il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione entro 45 giorni dal suo insediamento; nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per i motivi previsti dalle lett. a), b), c) del nuovo successivo art. 45 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione prevista dal comma quinto.
4. Il regolamento del Consiglio comunale prevede le modalita' di informazione al pubblico sulle caratteristiche dell'incarico e sulla qualificazione professionale richiesta, le forme ed i tempi di presentazione di eventuali candidature ed i criteri di verifica dei requisiti.
5. La/il Presidente e il Consiglio d'amministrazione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale, restano in carica sino alla nomina dei successori con le limitazioni di potere prescritte dalla legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi e comunque non oltre i termini fissati dalla stessa, sono rieleggibili una sola volta e sono tenuti alle dichiarazioni di cui all'articolo 25, comma quarto.
6. La/il direttore è titolare della responsabilità gestionale.
7. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico della/del direttore dell'Azienda speciale sono regolati dallo statuto previsto dall'articolo 40.
8. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico della/del direttore dell'Istituzione sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 41, secondo comma.

## **ARTICOLO 45**

### **Cessazione dalla carica degli amministratori dell'Azienda speciale e dell'Istituzione**

1. La/il Presidente ed i membri del Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di:
  - a) revoca da parte del Sindaco ai sensi del comma 4° dell'art. 34;
  - b) dimissione;
  - c) perdita dei requisiti;
  - d) scioglimento del Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 46**

### **Rappresentanti del Comune in organismi, enti o società.**

1. La nomina e la cessazione degli amministratori di società a partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 44 e 45, in quanto applicabili.
2. Le/i rappresentanti del Comune, eletti, nominati o designati dal Sindaco o dal Consiglio comunale a rappresentare il Comune in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al Sindaco una relazione annuale sull'andamento degli enti e delle società stesse.

## **CAPO II**

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

## **ARTICOLO 47**

### **Forme associative di cooperazione**

1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

## **ARTICOLO 48**

### **Consorzi**

1. Il Comune può costituire consorzi con la Provincia o con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti
3. A tal fine il Consiglio comunale per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio. I contenuti obbligatori della convenzione e dello Statuto sono disciplinati dalla legge.
4. La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
5. Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo statuto nei limiti fissati dalla legge.

## **ARTICOLO 49**

### **Accordi di programma**

1. Al fine di una migliore utilizzazione dei mezzi finanziari e delle risorse umane, il Comune può partecipare ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, secondo le modalità previste dalla legge.

## **TITOLO IV**

### **UFFICI E PERSONALE**

#### **ARTICOLO 50**

##### **Principi organizzativi**

1. La struttura organizzativa del Comune si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione e di garanzia di una effettiva promozione e sviluppo della parità e delle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale.
2. E' istituito il Comitato di pari opportunità ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 333/90 il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento con funzioni di controllo sulla realizzazione dei principi di cui al comma precedente.
3. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale. Promuove la partecipazione individuale, collettiva e rappresentativa delle lavoratrici e dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, quale strumento di potenziamento della stessa.
4. Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione e il libero sviluppo. Riconosce nel confronto con le organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori strumento fondamentale di valutazione della situazione organizzativa e dei metodi di lavoro, di verifica dei risultati raggiunti e di elaborazione previsionale e programmatica.
5. Il Comune riconosce l'autonomia professionale e decisionale delle/dei Dirigenti. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti, con riguardo anche al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi e in rapporto alle risorse e ai mezzi assegnati.
6. Il Comune adegua il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi previsto dall'articolo 52 agli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge.

7. Il Comune promuove la convocazione della Conferenza dei Dirigenti responsabili dei settori e dei servizi, nonché della Conferenza del personale, per formulare e discutere proposte sull'assetto organizzativo del lavoro.

## **ARTICOLO 51**

### **Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa del Comune è definita dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta sulla base degli criteri stabiliti dal Consiglio comunale. In caso di modifica allo stesso viene data comunicazione immediata alle/ai Capigruppo consiliari.
2. La relazione prevista dall'art. 31, II comma, tiene conto dei problemi concernenti l'organizzazione e la pianta organica del personale.

## **ARTICOLO 52**

### **Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi**

1. Con apposito Regolamento, secondo quanto previsto dalla legge, viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. I contenuti obbligatori del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sono disciplinati dalla legge.
3. In particolare il Regolamento stabilisce i rapporti tra la/il Segretario generale, la/il Vice Segretario Generale, la/il Direttore Generale e le/i Dirigenti.
4. Il Regolamento disciplina, altresì, lo stato giuridico ed economico del personale, l'azione disciplinare e le modalità del suo esercizio.

## **ARTICOLO 53**

### **Segretario generale**

1. Le funzioni di Segretario generale del Comune sono determinate dalla legge. In particolare la/il Segretario:
  - a) collabora ed assiste, per gli aspetti giuridico – amministrativi, gli organi dell'ente, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
  - b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
  - c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione;

- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
2. La/il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. La/il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni delle/dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato la/il Direttore generale.
  3. La/il Segretario Generale del Comune dipende funzionalmente dal Sindaco alle cui direttive ispira il suo operato.
  4. Nel caso in cui non sia nominato la/il Direttore Generale, il Sindaco può conferire le relative funzioni alla/al Segretario generale.

## **ARTICOLO 54**

### **Vice Segretario Generale**

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede una/un Vice Segretario comunale, per coadiuvare la/il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

## **ARTICOLO 55**

### **Direttore Generale**

1. Il Sindaco, con le modalità previste dalla legge, e secondo i criteri previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può nominare una/un Direttore Generale. Tale atto di nomina è immediatamente comunicato alle/ai Capigruppo consiliari.
2. Le modalità di revoca e la durata del mandato della/del Direttore Generale sono disciplinati dalla Legge.
3. La/il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.
4. Oltre ai compiti espressamente individuati dalla legge, il Sindaco può assegnare alla/al Direttore Generale specifiche ulteriori funzioni.
5. Qualora non sia nominato il Direttore Generale, il Sindaco può attribuire le relative funzioni alla/al Segretario generale.

## **ARTICOLO 56**

## **Dirigenti**

1. Le/i Dirigenti hanno la direzione e la gestione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi disciplina la ripartizione delle competenze tra le/i Dirigenti, in relazione alle funzioni assegnate.
3. La/il Dirigente del settore o servizio competente rappresenta l'Amministrazione nella stipulazione dei contratti.
4. La/il Dirigente del Servizio Tributario rappresenta il Comune nei giudizi in materia di tributi locali della cui gestione è responsabile; la/il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione rappresenta il Comune nelle controversie in materia di lavoro dinanzi all'arbitro unico e dinanzi al Collegio di Conciliazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. Nelle materie di cui al presente comma la/il Dirigente promuove e resiste alle liti con ampi poteri di transigere, conciliare e rinunciare agli atti, anche avvalendosi di un professionista esterno all'Ente ove per motivi di forza maggiore non sia disponibile l'Ufficio legale dell'Ente.
5. Le/i Dirigenti, hanno potere di: rilasciare certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, concessioni e pareri tecnici, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e dei compiti assegnati al settore o al servizio d'appartenenza, richiesti da Enti pubblici o da privati; hanno inoltre la responsabilità del procedimento amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge.
6. Le/i Dirigenti hanno potere di emanare ordinanze normali od ordinarie ivi comprese quelle necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali.
7. La/il Dirigente rappresenta il Comune nelle Commissioni tecniche e in tutte le altre sedi in cui gli organi comunali lo designino in rappresentanza dell'ente.

## **ARTICOLO 57**

### **Responsabilità dei Dirigenti**

1. Le/i Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
2. I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della gestione delle/dei Dirigenti sono disciplinati dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Sindaco contesta in contraddittorio al Dirigente l'eventuale risultato negativo della gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

## **ARTICOLO 58**

### **Accesso alle qualifiche dirigenziali**

1. L'accesso ai posti d'organico, inquadrati nelle qualifiche dirigenziali, avviene, secondo quanto

previsto dalla Legge e disciplinato, in dettaglio, dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

2. La copertura a tempo determinato dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, fermi i requisiti di legge, può avvenire mediante stipulazione di contratto di diritto pubblico, ed eccezionalmente, di diritto privato, secondo le modalità previste dalla legge e disciplinate, in dettaglio, dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

## **TITOLO V**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DECENTRAMENTO**

#### **CAPO I**

#### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **ARTICOLO 59**

##### **Libere forme associative e organismi di partecipazione**

1. La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata.
2. La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta alle cittadine e ai cittadini, alle straniere ed agli stranieri, ed alle/agli apolidi residenti nel Comune nonché ai non residenti che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio.
3. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove, in coordinamento con le Circoscrizioni, la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.
4. Favorisce in particolare, secondo le modalità fissate dal regolamento, la costituzione di consulte quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico ed ambientale.
5. Il Regolamento di Partecipazione popolare disciplina l'Istituzione di un elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni e gli organismi previsti al primo comma e determina, altresì, i requisiti per l'iscrizione.
6. Alle associazioni, ai Comitati e agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rappresentatività e secondo le modalità fissate dal Regolamento di Partecipazione popolare :
  - a) diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
  - b) possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle Commissioni consiliari;
  - c) accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dal Regolamento di accesso ai contributi economici;
  - d) possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune, previa apposita

convenzione;

- e) motivazione, da parte dell'Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti formulati all'esito delle consultazioni.

## **ARTICOLO 60**

### **Consultazioni popolari**

1. Il Comune, a mezzo di deliberazione del Consiglio, promuove forme di consultazione popolare al fine di conseguire migliore conoscenza dei problemi sociali, civili ed economici della comunità.
2. Il Regolamento di Partecipazione popolare stabilisce le forme ed i tempi entro cui gli organi competenti dovranno provocare discussione e, del caso, deliberazione sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti.

## **ARTICOLO 61**

### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire hanno diritto di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e organismi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di legittimazione.
4. I soggetti di cui al primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma del terzo comma hanno diritto:
  - a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;
  - b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare;
  - c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Partecipazione popolare;
  - d) di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell'avvenuta consultazione e delle ragioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.
5. La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra l'Amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, ove consentito, in sostituzione di questo.

6. La figura del responsabile del procedimento è determinata dalla legge e dal regolamento.

## **ARTICOLO 62**

### **Istruttoria pubblica**

1. L'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio comunale. Il potere di proposta, previsto agli articoli 20 settimo comma e 63, è esercitato da almeno 500 elettrici e/o elettori.
3. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio cui hanno diritto di partecipare, oltre alla Giunta ed ai gruppi consiliari, gli organismi associativi e di partecipazione di cui all'articolo 59. Partecipa all'istruttoria la/il responsabile del procedimento.
4. La motivazione del provvedimento amministrativo, nei casi previsti dalla legge, tiene conto delle risultanze dell'istruttoria.
5. Il Regolamento di Partecipazione popolare disciplina le forme di pubblicità, le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento dell'istruttoria nonché il termine di conclusione della stessa.

## **ARTICOLO 63**

### **Istanze, petizioni, proposte**

1. I soggetti previsti dall'articolo 59 possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Alle cittadine ed ai cittadini in numero non inferiore a 300 è riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate all'ufficio indicato dal Regolamento di Partecipazione popolare che determina altresì le relative modalità.
4. L'organo interessato prende in esame le richieste entro 30 giorni dalla presentazione. Nei 30 giorni successivi comunica le ragioni dell'eventuale rigetto secondo le modalità fissate dal Regolamento di Partecipazione popolare.

## **CAPO II**

## REFERENDUM

### ARTICOLO 64

#### Potere di iniziativa

1. E' indetto referendum consultivo o propositivo su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale quando lo richiedano almeno il 4% delle elettrici e degli elettori o un terzo dei Consigli circoscrizionali o il Consiglio comunale.

### ARTICOLO 65

#### Oggetto del referendum

1. Non è ammesso referendum in materia di:
  - a) statuto e regolamento del Consiglio comunale;
  - b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
  - c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
  - d) ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
  - e) tutela delle minoranze etniche o religiose;
  - f) polizia locale;
  - g) igiene per la parte disciplinata da normativa statale e regionale;
  - h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
  - i) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

### ARTICOLO 66

#### Procedimento

1. La Commissione di garanzia, nei termini previsti dal Regolamento di disciplina del referendum popolare, giudica sulla ammissibilità del referendum nonché sulla correttezza della formulazione del quesito referendario e sulla regolarità della presentazione delle firme.
2. Il Regolamento di disciplina del referendum popolare determina la composizione ed i poteri della Commissione di garanzia.
3. Il Sindaco indice il referendum entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità.

### ARTICOLO 67

#### Svolgimento del referendum

1. Il referendum è indetto fra il 10/4 e il 10/6 nonchè tra il 10/9 e il 10/11 di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali. Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione elettorale in un anno, mentre sono ammesse più consultazioni referendarie da svolgersi nella stessa giornata .
2. In conformità alla disciplina fissata dal regolamento hanno diritto di partecipare al referendum le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Reggio Emilia e gli ultradiciottenni non cittadini e cittadine dell'Unione europea con residenza ininterrotta da almeno cinque anni.
3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

## **ARTICOLO 68**

### **Proclamazione del risultato**

1. La Commissione dei garanti verifica la validità del referendum e ne proclama il risultato.

## **ARTICOLO 69**

### **Determinazione degli organi comunali**

1. Il risultato del referendum è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro 30 giorni dallo svolgimento. Gli organi di governo sono tenuti a motivare analiticamente il mancato accoglimento della volontà popolare qualora adottino provvedimenti in contrasto con l'esito del referendum.

## **ARTICOLO 70**

### **Sospensione e revoca del referendum**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di garanzia e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
  - a) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
  - b) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
  - c) sia stata accolta dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria.

## **ARTICOLO 71**

### **Comitato promotore**

1. Il Comitato promotore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di disciplina del referendum popolare, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.
2. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum. Viene sentito dal Sindaco nell'ipotesi prevista all'articolo 70.
3. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

## **ARTICOLO 72**

### **Regolamento degli istituti di partecipazione**

1. Il regolamento dei diritti e degli istituti di partecipazione è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle Consiglieri e dei Consiglieri assegnati.

## **CAPO III**

### **AZIONE POPOLARE E DIRITTI DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE**

## **ARTICOLO 73**

### **Diritti di informazione e di accesso**

1. Il Comune tutela il più ampio pluralismo dei mezzi d'informazione, come presupposto dell'esercizio della DEMOCRAZIA.
2. Il Comune garantisce la trasparenza dell'esercizio d'ogni forma dell'amministrazione pubblica e l'accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali.
3. Il Comune riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi sanitari e sui rischi derivanti dall'esercizio delle attività produttive o dall'esecuzione di opere pubbliche.
4. Tutti gli atti dell'Amministrazione, compresi quelli delle aziende speciali, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge.
5. I soggetti previsti all'articolo 59 hanno diritto di accesso agli atti amministrativi nonché di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti, e altresì, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione. Hanno inoltre diritto al rilascio di copie degli atti contro pagamento del solo costo.

6. Agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune.
7. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previa ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti di pubblicità previsti dalla legge e dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi.
8. Le modalità, i limiti e il differimento dell'accesso agli atti ed ai documenti sono determinati dalla legge.
9. Il Regolamento di accesso agli atti amministrativi detta le norme per l'esercizio dei diritti di cui al secondo e al terzo comma, prevede altresì la costituzione e il funzionamento di un ufficio informazione.

## **ARTICOLO 74**

### **Azione popolare**

1. Ciascuna elettrici e elettore può fare valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il Comune è litisconsorte necessario. La legge determina il regolamento delle spese in caso di soccombenza.

## **CAPO IV**

### **IL DIFENSORE CIVICO**

## **ARTICOLO 75**

### **Ufficio del Difensore civico**

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico comunale.
2. Il Comune, anche attraverso l'Ufficio del Difensore civico, garantisce il diritto di ogni persona al riconoscimento dei danni ingiustamente cagionati dall'Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni.
3. La/il Difensore civico svolge ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del Comune a tutela dei diritti e degli interessi legittimi delle cittadine e dei cittadini.

## **ARTICOLO 76**

## **Elezione e cessazione dalla carica del Difensore civico**

1. La/il Difensore civico é eletta/o dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza dei due terzi a partire dal terzo scrutinio, anche all'interno di un elenco di autocandidature adeguatamente documentate presentate secondo le modalit  previste dal regolamento, tra le cittadine e i cittadini in condizioni di eleggibilit  alla carica di Consigliera e Consigliere comunale, ed in possesso di qualificazione ed esperienza idonee a garantire indipendenza, imparzialit , probit  e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili le/i titolari di cariche elettive e di incarichi da parte di partiti politici.
3. La/il Difensore civico dura in carica cinque anni ed é rieleggibile una sola volta. Al fine di evitare periodi di vuoto nel servizio alle cittadine ed ai cittadini la/il Difensore civico rimane in carica comunque fino all'elezione della/del nuova/o Difensore civico da parte del Consiglio comunale e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla scadenza del mandato.
4. Pu  essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio comunale a maggioranza assoluta delle componenti e dei componenti assegnati.
5. Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilit .

## **ARTICOLO 77**

### **Poteri**

1. La/il Difensore civico   sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi del Comune.
2. Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadine e/o cittadini singole/i o associate/i, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni della Amministrazione e delle aziende speciali.
3. La/il Difensore civico:
  - a) pu  chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
  - b) ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accede agli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni senza che possa essergli opposto il segreto;
  - c) pu  inviare raccomandazioni agli organi e agli uffici comunali;
  - d) pu  sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'Amministrazione di cui segnali irregolarit  o vizi di legittimit ;
  - e) ha potere di stimolo dell'azione disciplinare.
4. La motivazione del provvedimento amministrativo d  specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi della/del Difensore civico.
5. L'omissione, il rifiuto e il ritardo di un atto a seguito di sollecito scritto della/del Difensore civico saranno, in assenza di giustificato motivo, oggetto di valutazione disciplinare a carico del responsabile dell'ufficio.

6. Prima di assumere le funzioni la/il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

## **ARTICOLO 78**

### **Rapporti con il Consiglio comunale**

1. Entro il 28 Febbraio di ogni anno la/il Difensore civico presenta al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.
2. Il Regolamento del Consiglio comunale determina le modalità di partecipazione della/del Difensore civico alle adunanze del Consiglio comunale ed alle riunioni delle Commissioni consiliari.

## **ARTICOLO 79**

### **Uffici e mezzi del Difensore civico**

1. La/il Difensore civico ha sede presso la Casa comunale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi dell'Amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.

## **ARTICOLO 80**

### **Indennità di carica**

1. Alla/al Difensore civico compete l'indennità di carica prevista per i membri della Giunta.

## **CAPO V**

### **DECENTRAMENTO**

## **ARTICOLO 81**

### **Circoscrizioni**

1. Il Comune si articola in Circoscrizioni quali organismi di partecipazione, di consultazione di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Il numero e la delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è individuato dal regolamento.

## **ARTICOLO 82**

### **Organi delle Circoscrizioni**

1. Sono organi delle Circoscrizioni: il Consiglio di Circoscrizione, eletto dalle cittadine e dai cittadini del territorio della Circoscrizione, e la/il Presidente, eletto dal Consiglio di Circoscrizione.
2. La/il Presidente non può essere rieletto per un numero di mandati superiore a quelli consentiti al Sindaco.
3. In caso di impedimento della/del Presidente il Regolamento ne prevede le modalità di sostituzione temporanea.

## **ARTICOLO 83**

### **Consigli di Circoscrizione**

1. Il Regolamento stabilisce il numero delle/dei componenti del Consiglio di Circoscrizione.
2. Il Consiglio di Circoscrizione è eletto dalle cittadine e dai cittadini iscritti nelle liste elettorali residenti nel territorio interessato, con le modalità e le procedure previste dal Regolamento.
3. Le elezioni dei Consigli di Circoscrizione si svolgono di norma contestualmente alla elezione del Consiglio comunale.
4. I Consigli di Circoscrizione durano in carica per il periodo di mandato amministrativo del Consiglio comunale. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina lo scioglimento dei Consigli di Circoscrizione.
5. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione, così come previsto dall'art.85, si procede all'elezione di un nuovo Consiglio di Circoscrizione che resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 84**

### **Il Presidente di Circoscrizione**

1. La/il Presidente è eletta/o dal Consiglio circoscrizionale nel suo seno secondo le modalità previste dal regolamento, che ne determina, altresì, le attribuzioni.
2. Il regolamento stabilisce criteri e mezzi per l'esercizio, da parte della/del Presidente, su delega del Sindaco, delle funzioni in materia di servizi di competenza statale.

## **ARTICOLO 85**

## Cessazione degli organi circoscrizionali

1. Il regolamento disciplina i casi di cessazione, decadenza, scioglimento e sostituzione degli organi della Circoscrizione.

### ARTICOLO 86

#### Funzioni

1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Circoscrizioni, referenti primari nel rapporto con le cittadine ed i cittadini, e assegna loro risorse finanziarie e umane per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune e concorre alla formazione della politica comunale.
3. I Consigli di Circoscrizione operando attraverso il più ampio coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, promuovono l'evoluzione economica, sociale e culturale della Circoscrizione nel quadro del complessivo sviluppo equilibrato del Comune.
4. I Consigli di Circoscrizione promuovono e sviluppano, nell'ambito della reciproca autonomia il confronto e la collaborazione con gli organismi di gestione sociale, con enti e associazioni scolastiche, culturali, ricreative, sportive, con altre realtà sociali presenti sul territorio e con gruppi di volontariato.
5. Le Circoscrizioni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono all'esercizio delle funzioni delegate dal Comune nel rispetto degli indirizzi dello stesso.
6. Le funzioni delegate dal Comune alle Circoscrizioni sono:
  - DELIBERATIVE
  - CONSULTIVE
  - PROPOSITIVE
 nelle materie, con le modalità e gli strumenti previsti dal Regolamento;
7. La Circoscrizione, inoltre:
  - a) formula programmi, proposte, iniziative ed obiettivi di suo specifico interesse;
  - b) concorre a valorizzare le libere forme associative ed a promuovere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione;
  - c) approva ordini del giorno e proposte da sottoporre agli organi del Comune anche su questioni di interesse generale;
  - d) promuove, anche mediante apposite convenzioni, rapporti con la cittadinanza e gli organismi democratici, le rappresentanze sociali, sindacali e professionali operanti nel territorio, al fine di contribuire, con l'informazione e l'indagine, alla soluzione di problemi economici, sociali e culturali di interesse della collettività;
  - e) collabora con i Consigli scolastici di plesso, di circolo e di istituto per facilitare la partecipazione dei cittadini all'attività del mondo scolastico;
  - f) nei limiti fissati dal regolamento determina le modalità di esercizio delle funzioni ricevute in attribuzione;

- g) può intervenire, in persona del suo Presidente, nel procedimento amministrativo;
  - h) è organo consultivo del Comune nei casi previsti dal regolamento.
8. La Circoscrizione è dotata di personale adeguato al tipo ed all'importanza delle funzioni ricevute in attribuzione. Il regolamento determina la dotazione organica del personale assegnato al servizio della Circoscrizione.
9. Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità delle deliberazioni del Consiglio circoscrizionale.

## **ARTICOLO 87**

### **Dotazione finanziaria**

1. Il bilancio di previsione del Comune determina la dotazione finanziaria della Circoscrizione. Eventuali variazioni della dotazione sono deliberate sentito il parere della Circoscrizione.

## **ARTICOLO 88**

### **Regolamento del decentramento**

1. Il regolamento del decentramento è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

## **TITOLO VI**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **ARTICOLO 89**

##### **Finanza locale**

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

#### **ARTICOLO 90**

##### **Bilancio di previsione**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Lo schema del bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati alle/ai Capigruppo consiliari e depositati presso la Segreteria generale e presentati al Consiglio comunale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'approvazione.
3. Il Consiglio comunale nei termini previsti dalla legge delibera il bilancio con la presenza di almeno la metà dei membri, anche in seconda convocazione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Le Aziende speciali e le Istituzioni deliberano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

#### **ARTICOLO 91**

##### **Ordinamento contabile**

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

## **ARTICOLO 92**

### **Gestione del bilancio**

1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio comunale, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.
2. La Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, approva, nei termini fissati dalla legge, il piano esecutivo di gestione, determinando i progetti, i programmi e gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, alle/ai Dirigenti. Copia del piano esecutivo di gestione viene immediatamente inviato alle/ai Capigruppo consiliari.
3. Sulla base dei progetti, dei programmi e degli obiettivi assegnati, contenuti nel piano esecutivo di gestione, le/i Dirigenti adottano gli atti di gestione conseguenti, finalizzati alla loro realizzazione.
4. Gli atti di gestione assumono la forma di determinazioni dirigenziali.
5. Lo stato d'attuazione dei progetti e dei programmi, nonché lo stato d'attuazione degli obiettivi sono comunicati dalla Giunta al Consiglio comunale attraverso la relazione semestrale.

## **ARTICOLO 93**

### **Controllo economico interno**

1. Il Regolamento comunale di contabilità prevede precisi sistemi di rilevazione e stabilisce le modalità, le tecniche ed i tempi di effettuazione del controllo stesso, individuando: centri di costo, di ricavo, di responsabilità e di singole aree di attività, nonché i servizi per i quali deve essere adottata la contabilità analitica od economica.

## **ARTICOLO 94**

### **Contributi, sovvenzioni**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi è disciplinata dal Regolamento di accesso ai contributi economici formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.

## **ARTICOLO 95**

### **Conto consuntivo**

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è messo a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri comunali nei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità ed è deliberato nei termini previsti dalla legge.

3. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonché la relazione dei Revisori dei conti, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della Giunta e degli uffici.

## **ARTICOLO 96**

### **Contratti**

1. Il Comune stipula contratti a mezzo dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti. Le procedure, le forme ed i tipi di contrattazione sono previsti dalla legge e dal Regolamento di disciplina dei contratti.
2. L'attività contrattuale del Comune avviene sulla base della programmazione e dei progetti risultanti dal bilancio preventivo ed è ispirata a criteri di economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse anche attraverso forme adeguate di unificazione delle procedure relative. Il Comune promuove iniziative e progetti per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri Enti e soggetti pubblici.

## **ARTICOLO 97**

### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori adempie alle funzioni previste dalla legge, collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di contabilità, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.
2. Le/i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.
3. Il Collegio dei revisori è eletto nei modi, per la durata e coi criteri previsti dalla legge
4. La scelta delle candidate e dei candidati è fatta tra le iscritte e gli iscritti nel ruolo e negli albi, previsti dalla legge, che risultino risiedere o esercitare la professione nella provincia di Reggio Emilia.
5. Il regolamento comunale di contabilità specifica:
  - il periodo massimo d'impossibilità a svolgere l'incarico, che determina la cessazione dello stesso;
  - il numero complessivo di incarichi assumibile da ciascun revisore;
6. regolamento del Consiglio comunale disciplina la partecipazione delle/dei revisori alle sedute del Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 98**

### **Tutela del Contribuente**

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLO SUGLI ATTI**

#### **ARTICOLO 99**

##### **Controllo preventivo di legittimità**

1. La legge determina sistema, modalità e organi di controllo preventivo di legittimità degli atti dell'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 100**

##### **Legittimazione sostitutiva**

1. La legge determina competenze, procedimento e termini per l'esercizio della potestà surrogatoria in caso di omissione o ritardo da parte delle amministratrici e degli amministratori nel compimento di atti obbligatori.

#### **ARTICOLO 101**

##### **Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni**

1. Il regime di pubblicità e di esecutività delle deliberazioni degli organi comunali é determinato dalla legge.

#### **ARTICOLO 102**

##### **Pareri obbligatori**

1. Il termine di formulazione dei pareri é previsto dalla legge che determina, altresì, gli effetti dell'ipotesi di intempestività degli stessi.

## **TITOLO VIII**

### **REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **ARTICOLO 103**

##### **Forme di consultazione**

1. La revisione dello statuto è preceduta dalle forme di consultazione previste dallo statuto o deliberate dal Consiglio comunale.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE**

#### **ARTICOLO 104**

##### **Pubblicita' delle spese elettorali**

1. All'atto del deposito delle liste delle candidate e dei candidati al Consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco deve presentarsi un bilancio preventivo di spesa cui le liste e le candidate e i candidati intendono vincolarsi.
2. Il bilancio preventivo di cui al comma precedente deve essere pubblicato attraverso affissione all'Albo Pretorio del Comune.
3. Le candidate e i candidati e le liste devono presentare un rendiconto delle spese sostenute.
4. Il rendiconto di cui al comma precedente deve essere pubblicato all'Albo Pretorio entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
5. La precisazione di ulteriori termini di scadenza, in relazione agli adempimenti prescritti dalla legge, viene rinviata alla fonte regolamentare come la definizione della restante disciplina affidata, di competenza della medesima fonte normativa.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 105**

##### **Termine per l'adozione dei regolamenti**

1. Il Regolamento comunale di contabilità e il Regolamento di disciplina dei contratti sono deliberati nei termini fissati dalla legge.
2. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dallo statuto nel termine di mesi 18 dall'approvazione dello stesso.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi, limitatamente alle materie dagli stessi disciplinate, in quanto compatibili, le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello statuto.

#### **ARTICOLO 106**

##### **Deposito di istanze, petizioni e proposte**

1. Fino ad approvazione del Regolamento di Partecipazione popolare, le istanze, le petizioni e le proposte previste all'articolo 63, terzo comma, sono presentate alla Segreteria generale.

#### **ARTICOLO 107**

##### **Entrata in vigore dello statuto**

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.